

Allegato n° 4

Raccolta n° 12732

STATUTO FONDAZIONE "LUIGI MARGIOTTA"

Art. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. 117/2017, la Fondazione Luigi Margiotta, già ex. I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza), assume la denominazione "FONDAZIONE LUIGI MARGIOTTA ETS". L'acronimo ETS sarà utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Vernole, Via Cap. Ramirez, n. 48 ed esplica la propria attività nell'ambito della Regione PUGLIA.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

Essa risponde al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 s.m.i.) e ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile.

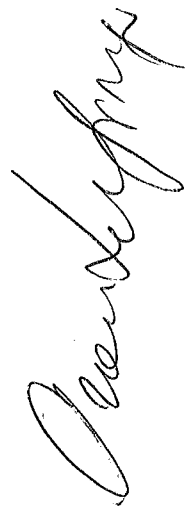
Art. 2 - Scopi

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 117/2017, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto i punti:

- a) accoglienza ed educazione fisica, morale ed intellettuale di bambini, di ambo i sessi, in età scolare e pre-scolare;
- b) servizi socio-assistenziali e sanitari per anziani.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,

comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione attiva ed eroga le suindicate attività in ragione dei bisogni degli utenti che ad essa si rivolgono con priorità ai cittadini del Comune di Vernole.

A norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 si possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 dello stesso d.lgs., a condizione che vengano deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. 117/2017, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni propri immobili e mobili di proprietà della Fondazione alla data di modifica del presente statuto o successivamente acquisiti.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da donazioni e lasciti testamentari di beni di qualsiasi genere e tipo, erogazioni liberali da parte di soggetti privati, contributi pubblici, da eventuali avanzi di gestione derivanti dall'esercizio delle sue attività.

Il patrimonio netto della Fondazione è conforme al patrimonio netto minimo previsto dal d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È obbligo essenziale, posto a carico del Consiglio di Amministrazione, quello di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. 117/2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Per le obbligazioni della Fondazione risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Art. 4 – Mezzi finanziari

La Fondazione persegue i propri scopi istituzionali mediante l'utilizzo di:

- a) redditi del proprio patrimonio;
- b) ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non, espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente;
- d) introiti derivanti dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione;

- e) introiti di rette, tariffe e contributi versati da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogate dalla Fondazione;
- f) contributi pubblici stabiliti per le diverse categorie di ospiti o di utenti dei servizi erogati.
- g) attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- h) ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

il Presidente;

il Consiglio di Amministrazione;

l'Organo di Controllo.

Art. 6 – Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, nella adunanza di insediamento e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di procuratori e con la funzione di sottoscrivere accordi e convenzioni con altri soggetti.

Il Presidente:

determina le materie da trattare nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione;

convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;

esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto;

esercita le funzioni che gli possono essere delegate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione con delibera che determina i limiti della delega;

adotta, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo, nella seduta immediatamente successiva e comunque entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento;

sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e con gli operatori privati.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere in carica con maggior anzianità e, in caso di parità di anzianità, il più anziano di età.

Art. 7 – Vice Presidente

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti, sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l'abbia delegato.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque membri, di cui un Presidente e un Vice Presidente, nominati nel seguente modo:



A handwritten signature is located at the bottom right of the page, below the official stamp.

a) un membro è nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente, scegliendo tra le persone iscritte nell'elenco di nominativi di cui all'art. 12, al fine di garantire la continuità della gestione;

b) un membro è nominato dal Vescovo della diocesi di Lecce, scegliendo dall'elenco di nominativi predisposto secondo l'art. 12 dello Statuto;

c) un membro è nominato dal Sindaco del comune di Vernole, scegliendo dall'elenco di nominativi predisposto secondo l'art. 12 dello Statuto;

d) un membro è il Parroco pro tempore della parrocchia di Vernole che può nominare un suo sostituto scegliendolo dall'elenco dei nominativi predisposto secondo l'art. 12 dello Statuto;

e) un membro è nominato dal Presidente della Giunta Regionale scegliendolo dall'elenco dei nominativi predisposto secondo l'art. 12 dello Statuto.

Il Presidente darà comunicazione della necessità di provvedere alla nomina al soggetto competente almeno quattro mesi prima della scadenza; contestualmente consegnerà una copia dello Statuto ed una copia dell'elenco dei nominativi predisposto secondo l'art. 12 dello Statuto.

Se passati tre mesi dalla comunicazione, l'avente diritto non provvede alla nomina, la competenza della stessa sarà del Consiglio di Amministrazione uscente, scegliendo dall'elenco di nominativi predisposto secondo l'art. 12 dello Statuto.

Venti giorni prima della scadenza dell'organo, il Presidente convocherà il Consiglio di Amministrazione per nominare i membri eventualmente non ancora nominati dagli aventi diritto scegliendoli dall'elenco dei nominativi predisposto secondo l'art. 12 dello Statuto.

Non esiste alcun vincolo di mandato tra i componenti del Consiglio di amministrazione e l'Ente che li ha nominati.

L'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o politico-associativa rivestita nel Comune sede della Fondazione.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) esercizi e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio della sua carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

Il Consiglio di Amministrazione di nuova nomina si insedia, su convocazione del Presidente uscente, entro i quindici giorni successivi la data di scadenza del consiglio uscente.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, non sia stato nominato il nuovo Consiglio, il Consiglio uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti e per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 9 - Decadenza, esclusione ed indennità dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

dopo tre assenze consecutive non giustificate;

per sopravvenute condizioni di incompatibilità;

in base alle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c.

Possono inoltre essere esclusi dal Consiglio di Amministrazione per le seguenti cause:

per il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;

per il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della

Fondazione.

La decadenza o l'esclusione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione a scrutinio segreto con il voto favorevole dei tre quinti dei Consiglieri in carica.

In caso di decadenza, dimissioni od esclusione di uno o più consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione.

Anche in questo caso valgono le regole di nomina valide per la scadenza naturale.

I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di contemporanea cessazione dall'incarico per qualsiasi causa di almeno tre Consiglieri, tutto il Consiglio di Amministrazione decade.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche l'entità a norma dell'art. 8 comma 2 lett. b del D.Lgs. 117/2017. Gli stessi membri hanno diritto al solo rimborso delle spese, sostenute e documentate, per l'espletamento di incarichi e/o missioni particolari fuori sede.

Art. 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

predisporre ed approvare il bilancio, il bilancio sociale e la relazione morale della Fondazione;

predisporre ed approvare documenti di programmazione economica annuale e pluriennale;

adottare consulenze, approvare regolamenti;

programmare gli indirizzi per l'attività e la gestione ordinaria, ai quali dovrà uniformarsi l'azione gestionale del Direttore;

deliberare sulle erogazioni della Fondazione e sugli investimenti del patrimonio per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

deliberare le modifiche allo Statuto, su proposta del Presidente o di tre Consiglieri;

eleggere il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;

nominare, su proposta del Presidente, il Direttore della Fondazione, stabilire i termini del suo rapporto contrattuale con la Fondazione ed i relativi compensi;

stabilire le rette e le tariffe per il concorso degli utenti al costo dei servizi erogati;

nominare l'Organo di Controllo.

Le competenze elencate non sono delegabili.

Art. 11 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

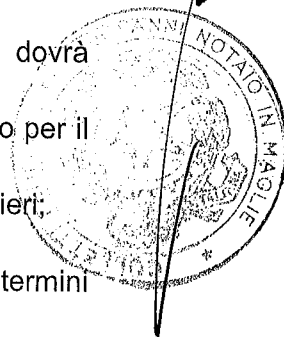
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso scritto ovvero informatico, recapitato almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'Ordine del Giorno.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del bilancio ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre consiglieri, lo ritengano opportuno.

In casi d'urgenza può essere convocato a mezzo telefono o altro strumento informatico idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

Le adunanze del Consiglio si possono svolgere anche in audio-videoconferenza, purché sia consentito:

al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento



Giovanni...

dell'adunanza, constatare e proclamare il risultato della votazione;
al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione;
agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine
del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in
carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il
voto di chi presiede l'adunanza.

Alle riunioni del consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni consultive,
senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione, qualora a ricoprire l'incarico fosse
nominata persona diversa da uno degli amministratori in carica.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione
unanime, il Consiglio può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine
del giorno.

Art. 12 - Elenco di nominativi per scegliere i componenti del Consiglio di Amministrazione

Con frequenza triennale il Presidente predisporrà un elenco di nominativi da
sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione da dove scegliere, a
norma dell'art. 8, i membri del Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere inseriti nell'elenco dei nominativi coloro che ricoprono la carica
di segretario e di membro del direttivo di partiti politici o liste civiche, nonché i
Consiglieri comunali, gli Assessori ed il Sindaco del Comune di Vernole. Non
possono, inoltre, essere inseriti nell'elenco i loro parenti fino al secondo grado e gli
affini.

L'elenco dei nominativi avrà validità triennale. I nominativi da inserire in elenco
dovranno essere scelti tra le persone che si sono distinte nella comunità per le loro
capacità e per la loro competenza, per il loro operato nel campo del sociale no profit,
nonché per disponibilità a prestare il proprio operato nell'esclusivo interesse della
Fondazione.

Per la ricerca dei nominativi da inserire nell'elenco, sarà data la massima pubblicità
sui giornali locali e sul sito internet.

La procedura di acquisizione delle domande e d'inserimento dei nominativi
nell'elenco è demandata ad un regolamento interno.

L'Organo di Controllo di cui all'art. 14 dello Statuto controllerà che tutta la procedura
sia trasparente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare l'acquisizione di ulteriori
disponibilità per integrare l'elenco dei nominativi.

Art. 13 - Il Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale conferendo l'incarico ad
uno dei propri consiglieri in carica, ovvero, selezionandolo dall'elenco dei nominativi
predisposto secondo l'art. 12 dello Statuto.

Il Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente e dal
Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità dell'attività gestionale della
Fondazione.

In particolare:

vigila in ordine al corretto funzionamento dell'ente e dei servizi erogati e coordina
l'attività dei dipendenti mediante conferenze di servizio e/o direttive scritte, conformi

alla carta dei servizi dell'ente;
svolge attività propositiva e propulsiva;
istruisce le deliberazioni e provvede ai relativi atti e ai provvedimenti di sua competenza;
è responsabile della gestione ordinaria, finanziaria, tecnica e amministrativa della fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, e risponde dei risultati ottenuti.
Il Direttore partecipa con funzioni di Segretario alle riunioni del Consiglio di amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Direttore, tali funzioni saranno affidate a uno dei Consiglieri intervenuti.

Art. 14 - Organo di Controllo

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. 117/2017, la Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede il Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e non è rieleggibile per più di tre mandati consecutivi.

Il compenso dell'Organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle di approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio Sociale.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere agli atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti ove essa non sia esercitata da un revisore o da una società di revisione, purché iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Art. 15 – Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'art. 14 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il Consiglio di Amministrazione.



Orlando

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

a) controllano l'amministrazione della Fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della Fondazione;

b) si esprimono, con apposite relazioni, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

c) possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 39/2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 c.c..

Art. 16 - Libri Verbal

Sono tenuti libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni; i verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Verbalizzante di ogni riunione ed approvati dall'Organo cui si riferiscono nella riunione successiva.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio coincide con l'anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il Bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione e dovrà essere accompagnato da relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Art. 18 - Bilancio sociale

La Fondazione predispone ogni anno il Bilancio Sociale che è uno strumento di rendicontazione, gestione e controllo per gli Enti che intendono adottare un comportamento socialmente responsabile e si rivolge alla platea dei soggetti di riferimento direttamente o indirettamente interessati dalla attività dell'Ente.

Se esistenti, la Fondazione adotta le linee guida per la formazione del Bilancio Sociale approvate dalle Autorità competenti.

Il documento viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Deve essere sottoposto al monitoraggio da parte del Revisore dei Conti/Organo di Controllo e approvato dal Consiglio di Amministrazione in concomitanza con il Bilancio di Esercizio.

Art. 19 - Utili di Esercizio

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte per legge.

Art. 20 - Rette di partecipazione degli utenti al costo dei servizi

Il Consiglio di Amministrazione si atterrà al principio di un corretto rapporto tra i costi complessivi dei servizi erogati agli ospiti e utenti e le corrispondenti entrate derivanti dai finanziamenti regionali ai fini della determinazione del contributo o retta da richiedere all'ospite, all'utente e/o ai parenti.

Art. 21 - Volontariato

La Fondazione intende avvalersi di volontari, di norma individuati tramite convenzioni con associazioni del Terzo Settore o APS, per lo svolgimento delle proprie attività. È tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La Fondazione può farsi carico della assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 22 - Rapporti con le Istituzioni Pubbliche e con le Amministrazioni di Vigilanza e Controllo

La Fondazione è aperta e disponibile a rispondere alle iniziative promosse dalle Istituzioni Pubbliche volte alla programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e servizi nei rami di attività riconosciuti di interesse generale per il settore delle attività senza scopo di lucro, iniziative condotte con l'utilizzo della co-programmazione e della co-progettazione come definite dal D.Lgs 117/2017.

Art. 23 - Estinzione e liquidazione della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, c.c., la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 24 - Norme residuali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, s'intendono richiamate le norme contenute nel D.Lgs. 117/2017, nonché le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute e alle Leggi che venissero successivamente emanate in materia di Enti del Terzo settore.

Eventuali previsioni del presente Statuto in contrasto con la normativa in materia di Enti del Terzo settore devono intendersi automaticamente sostituite conformemente alla normativa stessa.



Il regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, definirà in dettaglio il funzionamento dello stesso Consiglio, le modalità di erogazione dei servizi in conformità alle disposizioni e norme di legge nazionale e/o regionale, la dotazione organica, le attribuzioni e le mansioni del personale e quant'altro necessario per la corretta gestione della Fondazione.

Art. 25 - Norma transitoria

L'acronimo ETS acquisirà piena efficacia (integrando automaticamente la denominazione) solo a seguito della iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e successivamente al decorso dei termini di cui all'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore.

Sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali (che, ai sensi dell'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore, diverranno efficaci solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e, in ogni caso, sarà entrato in funzione il Registro Unico), la Fondazione continuerà a qualificarsi come Fondazione di diritto privato.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione della Fondazione nel Registro medesimo.

Antecedentemente al decorso dei termini indicati dall'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore, è fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse, secondo la definizione e nei limiti indicati D.Lgs. n. 460/1997.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

